



COMUNE DI
CAMPOROTONDO ETNEO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 25.5.2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Camporotondo Etneo in favore degli alunni che frequentano la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe di compartecipazione e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento da parte degli utenti.

Il servizio è istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.

Il servizio consiste nel trasportare, a mezzo scuolabus o altro veicolo idoneo, gli alunni dalle fermate distribuite sul territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente Regolamento il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola, può essere fornito alle singole scuole, dopo apposita richiesta, per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto del 31 gennaio 1997 "nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/97 e s.m.i..

ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO

Per l'ammissione al servizio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- iscrizione alle scuole primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio del Comune di Camporotondo Etneo;
- residenza anagrafica nel Comune di Camporotondo Etneo.

ART. 3 MODALITA' DI GESTIONE

Il servizio, improntato secondo criteri di qualità, efficienza ed economicità, è gestito dall'Ente mediante gestione diretta oppure mediante appalto a privati con l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale.

E' facoltà dell'Ente nell'ambito delle proprie competenze stabilite per legge, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie Nazionali e Regionali e dalle rispettive disponibilità di bilancio, stabilire delle quote di compartecipazione al servizio a carico dell'utenza anche in ragione dei limiti di reddito che verranno approvate con deliberazione di G.M..

ART. 4 DOMANDA DI ISCRIZIONE

Sono tenuti a presentare domanda d'iscrizione entro il termine ultimo del 30/07 di ogni anno, coloro che intendono fruire del servizio, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, per permettere al Responsabile del Servizio di stabilire i percorsi, gli orari e le fermate sulla base delle domande pervenute.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre il termine fissato dal presente Regolamento.

In caso di iscrizione all'istituzione scolastica successiva al termine ultimo stabilito dal presente Regolamento, si procederà all'ammissione previa accertata disponibilità di estensione del servizio.

Qualora la domanda pervenga senza riportare la firma e la copia fotostatica del documento di identità del genitore/tutore richiedente, non sarà accolta.

ART. 5 SOSPENSIONE DELL'UTENZA

La perdita dei requisiti di accesso determina la sospensione del servizio.

ART. 6 DISDETTA

L'alunno ammesso al servizio può rinunciarvi presentando apposita comunicazione scritta al Comune di Camporotondo Etneo – Ufficio Pubblica Istruzione con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 7 DETERMINAZIONE DEI PERCORSI, FERMATE E ORARI

I percorsi, le fermate e gli orari sono determinati lungo strade comunali e provinciali in funzione del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Sarà cura del Responsabile del Servizio insieme agli autisti stabilire il percorso, il quale potrà subire variazioni temporanee a causa di lavori e/o impedimenti presenti sulla rete stradale.

Nel determinare i percorsi e il numero delle fermate si terrà conto delle esigenze di servizio, delle condizioni di viabilità e di sicurezza stradale e delle effettive esigenze degli utenti.

Ogni automezzo, all'inizio dell'anno scolastico, verrà dotato di apposito percorso ed elenco normativo degli aventi diritto, con l'indicazione del nome del familiare o di altra persona autorizzata a prelevare il minore presso il punto di raccolta.

ART. 8 OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA DA PARTE DEI GENITORI

E' responsabilità del genitore o del suo delegato maggiorenne essere puntualmente presente alle fermate opportunamente segnalate, almeno cinque minuti prima dell'arrivo previsto dallo scuolabus, anche in caso di possibile ritardo dello scuolabus stesso. I genitori devono attendere sul lato destro del senso di marcia dello scuolabus. Ove il genitore o suo delegato fosse impossibilitato dovrà tempestivamente avvisare l'ufficio comunale. In ogni caso, in assenza del genitore, l'alunno rimarrà sullo scuolabus sino al termine del servizio e consegnato alla Polizia Municipale Locale o altre Forze dell'Ordine.

L'assenza del genitore o di un suo delegato all'arrivo dello scuolabus per la riconsegna del/i minore/i, per più di tre volte, comporterà l'esclusione dell'alunno dal servizio.

Il genitore al momento dell'iscrizione, dovrà eventualmente segnalare che il figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità amministrative, civili e penali.

L'Amministrazione Comunale rimane comunque sollevata da qualsivoglia responsabilità riguardante fatti e accadimenti durante il tratto compreso fra l'abitazione e la fermata.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dello scuolabus.

ART. 9
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO

Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:

1. Appoggiarsi alle portiere e ai cristalli;
2. Stare in piedi durante la marcia e le manovre dello scuolabus;
3. Danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati, e mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
4. Tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.

Nel caso in cui il comportamento dell'alunno dovesse ingenerare all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, si provvederà, previa comunicazione alla famiglia, alla sospensione del servizio per cinque giorni consecutivi.

Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno, è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, cui viene richiesto il risarcimento del danno.

Il personale comunale non risponde dell'eventuale smarrimento di effetti personali all'interno dello scuolabus.

ART. 10
SEGNALAZIONI SUL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEGLI ALUNNI

Gli autisti dello scuolabus sono tenuti al rispetto dell'osservanza delle norme del presente Regolamento sul comportamento degli alunni e devono segnalare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione dell'Ente le eventuali violazioni. L'Ufficio provvederà a prendere eventuali opportuni provvedimenti a seguito delle segnalazioni ricevute.

ART. 11
COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Gli autisti sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

Gli autisti sono tenuti ad avere la massima cura degli automezzi e degli strumenti ed attrezzature affidate loro e a rispettare gli orari prestabiliti.

Essi devono adottare tutte le cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità degli alunni, sia durante il trasporto che durante le fermate. Inoltre, hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità.

Non risponderà invece di quelle situazioni di pericolo nelle fasi precedenti o successive al trasporto che siano determinate da causa diversa attribuibile alla potenziale vittima o a terzi. La responsabilità del vettore che preleva l'alunno al termine delle lezioni scolastiche sussiste nel mero ambito del trasporto che ha conclusione con la discesa dell'utente alla fermata stabilita.

Gli autisti dello scuolabus non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto, pertanto sarà cura dei genitori far rispettare gli orari comunicati dall'Ufficio preposto.

L'autista non è tenuto a segnalare l'arrivo o la fermata dello scuolabus tramite segnale acustico.

ART. 12
REGOLE PER L'AUTISTA

Il conducente dello scuolabus:

- Deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio;
- Non può affidare ad altri la guida;
- Non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso suggerito dagli stessi autisti e avallato dall'Ufficio Pubblica Istruzione e dall'Ufficio Polizia Municipale;
- Non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini ed alla discesa alla fermata stabilita.

ART. 13
REGOLE PER L'ACCOMPAGNATORE

E' garantito il servizio di assistenza di un accompagnatore sullo scuolabus.

L'accompagnamento è svolto da soggetti adulti, anche non dipendenti comunali, eventualmente incaricati.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza durante il trasporto, alla salita ed alla discesa dei bambini alla fermata stabilita.

ART. 14
RESPONSABILITA' DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà genitoriale, sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti maggiorenni da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

ART. 15
ASSICURAZIONI

L'Amministrazione curerà che tutti i trasportati, i mezzi, gli autisti e gli accompagnatori siano coperti da idonea polizza assicurativa, rinunciando espressamente ad azioni di rivalsa nei confronti degli autisti e degli accompagnatori per danni connessi allo svolgimento del servizio trasporto scolastico, salvo quelli derivanti da condotta dolosa e/o di colpa grave degli stessi.

ART. 16
PUBBLICITA'

Il presente Regolamento viene inoltrato per opportuna conoscenza a tutte le istituzioni scolastiche cittadine interessate e pubblicato sul sito internet dell'Ente e verrà pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Camporotondo Etneo per 15 giorni consecutivi successivi alla esecutività della delibera di approvazione della stessa.

Per quanto non in esso indicato, si rimanda alle norme disciplinanti la materia.

ART. 17
DURATA, MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il seguente Regolamento resterà in vigore sino a quando non sarà modificato.
Ogni modifica al Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 18
NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e che riguardano l'osservanza del Codice della Strada, la disciplina della circolazione, la buona regola nella conduzione dei mezzi pubblici, etc..

ART. 19
TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

Il servizio scuolabus è un servizio a domanda individuale soggetto a contribuzione da parte dell'utenza. Le tariffe vengono fissate annualmente dalla Giunta Comunale, con facoltà di modificarle in corso dell'anno dandone informazione agli utenti.

Sono previste riduzioni per ogni figlio successivo al primo come segue: del 10% dal 2° figlio e del 20% dal terzo figlio in poi.

Gli utenti dovranno effettuare il pagamento tramite versamento su c.c. postale o bonifico bancario intestato al Comune di Camporotondo Etneo, da presentare all'Ufficio Pubblica Istruzione. L'avvenuto pagamento verrà registrato e comunicato all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Le tariffe potranno essere corrisposte:

- in unica soluzione con pagamento annuale entro il 15 settembre;
- in soluzione quadrimestrale (entro i sette giorni antecedenti il quadrimestre).

In caso di mancato pagamento della tariffa, si procederà alla sospensione del servizio. Eventuali assenze prolungate dell'anno non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali.

INDICE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 – Oggetto e finalità | Pag. 1 |
| Art. 2 – Requisiti di accesso | Pag. 1 |
| Art. 3 – Modalità di gestione | Pag. 1 |
| Art. 4 – Domanda di iscrizione | Pag. 1 |
| Art. 5 – Sospensione dell'utenza | Pag. 2 |
| Art. 6 – Disdetta | Pag. 2 |
| Art. 7 – Determinazione dei percorsi, fermate e orari | Pag. 2 |
| Art. 8 – Osservanza dei luoghi e degli orari di fermata da parte dei genitori | Pag. 2 |
| Art. 9 – Comportamento degli alunni durante il trasporto | Pag. 3 |
| Art. 10 – Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni | Pag. 3 |
| Art. 11 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio | Pag. 3 |
| Art. 12 – Regole per l'autista | Pag. 4 |
| Art. 13 – Regole per l'accompagnatore | Pag. 4 |
| Art. 14 – Responsabilità dei genitori degli alunni | Pag. 4 |
| Art. 15 – Assicurazioni | Pag. 4 |
| Art. 16 – Pubblicità | Pag. 4 |
| Art. 17 – Durata, modifiche del Regolamento | Pag. 5 |
| Art. 18 – Norme transitorie e finali | Pag. 5 |
| Art. 19 – Tariffe di contribuzione | Pag. 5 |